



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
CHIOGGIA**

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 25/2019

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia:

Ravvisata la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti del mare in genere – posti in capo a questa Autorità Marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Chioggia, che comprende il territorio dei Comuni di Chioggia, Rosolina, Porto Viro, Porto Tolle e Ariano nel Polesine, nonché stabilire i limiti di navigazione rispetto alla costa lungo il litorale dei Comuni sopracitati;

Visti gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 e 1255 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione;

Visti gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999 n. 205”;

Vista la Legge Regionale del Veneto 04 novembre 2002 n. 33 “Testo Unico sul Turismo”;

Vista la Legge 08 luglio 2003 n. 172, recante disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE a norma dell’articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172”, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 n. 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”;

Visti i DD. MM. 26 gennaio 1960 e 15 luglio 1974, relativi alla disciplina dello sci nautico;

Visto l’art. 1 comma 251, lettera e) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;

Visto il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 e successive modificazioni, in attuazione della Direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Vista la propria ordinanza n. 25/2009 in data 30.04.2009 con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’attività subacquea ludico – diportistica e dell’attività subacquea avente finalità scientifica;

Vista la propria ordinanza n. 33/2009 in data 08.04.2009 inerente noleggio e locazione di natanti da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché l’utilizzo di natanti da diporto in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1639, recante il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima;

Viste le circolari prot. n. 5171242-A.2.50 in data 7 maggio 1994, n. 5171080-A.2.50 datata 10 aprile 1995 e n. 5171328-A.2.50 in data 20 maggio 1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione aventi per oggetto "Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare riservate alla balneazione";

Vista la direttiva del Signor Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 23.07.2012 inerente i controlli in materia di sicurezza sulla navigazione da diporto;

Visto il dispaccio prot. n. 70439 in data 27.07.2012 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Viste le circolari tutte del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di sicurezza della balneazione;

Preso atto di quanto emerso nel corso dell'incontro del 05.04.2019 tra i titolari dei circondari della Direzione Marittima del Veneto e la Conferenza dei sindaci della costa veneta;

Considerato che ai sensi della sopra citata normativa regionale, sono conferite all'amministrazione comunale le competenze relative alla disciplina dell'esercizio di attività sul demanio marittimo di loro competenza (accessi – obblighi per il concessionario – spiagge libere – pulizia – venditori ambulanti, etc.);

Considerate le ordinanze balneari dei comuni costieri, le quali disciplinano, tra le altre cose, il servizio di salvamento;

Ritenuto opportuno rimodulare le vigenti norme in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di assicurare omogenei standard di salvaguardia della balneazione;

Vista la propria precedente Ordinanza n. 26/2015 in data 30.04.2015:

ORDINA

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1 La stagione balneare inizia e termina secondo le date stabilite dalla competente Amministrazione comunale.
- 1.2 Gli stabilimenti balneari hanno l'obbligo di assicurare il servizio di salvamento in conformità alle disposizioni in materia stabilite dalla competente Amministrazione comunale.
- 1.3 Nelle spiagge libere i Comuni, qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile agli utenti, redatta in più lingue, con la seguente dicitura:
"ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
- 1.4 L'accesso al mare è libero e gratuito. Il transito nelle aree in concessione per raggiungere la battigia deve essere assicurato dai titolari delle concessioni demaniali marittime secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 251, lettera e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, richiamata in premessa.
- 1.5 È fatto assoluto divieto di tuffarsi dalle scogliere frangiflutti, dai pennelli, dalle sponde delle foci dei fiumi/canali navigabili comunicanti con il mare e da tutte le opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale, sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

ART. 2 ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

- 2.1 Durante la stagione balneare la zona di mare per una **distanza di 500 (cinquecento) metri dalla battigia è riservata alla balneazione**. Chi nuota oltre tale distanza deve segnalare la propria presenza mediante il galleggiante previsto per l'attività subacquea, disciplinato dalla normativa vigente.
- 2.1.1 Il limite della zona riservata alla balneazione deve essere segnalato, **a cura del concessionario frontista**, esclusivamente con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 (cinquanta) metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione e comunque nel numero minimo di due per ogni stabilimento. I concessionari medesimi devono tenere sotto controllo eventuali spostamenti dei gavitelli, provvedendo, ove necessario, al loro riposizionamento.
- 2.1.2 Analogo obbligo è posto a carico dei **Comuni rivieraschi**, per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere intensamente frequentate dai bagnanti. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile agli utenti, redatta in più lingue, con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (500 metri dalla costa) NON SEGNALATO "**.
- 2.1.3 I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere intensamente frequentate dai bagnanti, ed i concessionari, per le aree in concessione, devono segnalare a mezzo di idonea segnaletica il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure è di metri 1,50 di profondità. Qualora tale limite venga segnalato mediante galleggianti, questi devono essere di colore bianco, saldamente ancorati al fondo e opportunamente distanziati in modo tale da essere ben visibili dagli utenti lungo tutto il fronte a mare.
Gli stessi soggetti devono, altresì, informare il pubblico circa la presenza di eventuali fattori di rischio per la balneazione quali la presenza di buche, avvallamenti nel fondo marino, scogliere sommerse e correnti pericolose.
- 2.1.4 Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile agli utenti, redatta in più lingue, con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri – 1,50) NON SEGNALATO "**.
- 2.2 Nella zona di mare riservata alla balneazione, nelle ore comprese fra le **08.30 e le 19.30, è vietato il transito e l'ormeggio** di qualsiasi mezzo, windsurf e kitesurf compresi, fatte salve le seguenti eccezioni:
- natanti da diporto con esclusiva propulsione a remi/pale tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, SUP (Stand Up Paddle) nonché pedalò e simili;
 - mezzi della Pubblica Amministrazione in servizio d'istituto (unità della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco e delle Forze di Polizia) nonché mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 e successive modificazioni. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio campionamento", ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti devono tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi, devono raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli **appositi corridoi di lancio** le cui caratteristiche sono indicate al successivo articolo 17.

2.2.1 Sono inoltre vietati l'ormeggio, l'ancoraggio o l'alaggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvo i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.

2.2.2 È altresì vietato l'atterraggio di qualsiasi tipo di velivolo nelle spiagge e nelle aree riservate alla balneazione e sorvolare le stesse ad una quota inferiore a 300 metri, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia. È inoltre vietato lanciare dai velivoli che sorvolano le aree destinate alla balneazione qualsiasi oggetto o liquido ed effettuare pubblicità mediante lancio di manifestini.

2.2.3 È facoltà del concessionario posizionare presso la postazione di salvataggio, quale mezzo integrativo dell'organizzazione dell'attività di salvamento predisposta, una moto d'acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione scritta alla Capitaneria di Porto di Chioggia, specificando la matricola del mezzo nonché i dati del conduttore abilitato al suo utilizzo ed un suo recapito di telefono cellulare e allegando copia della polizza assicurativa dell'unità, che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile assicuri tutte le persone trasportate. Qualora sia impiegata una moto d'acqua dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) la moto d'acqua, del tipo a due o tre posti, dovrà recare la scritta SALVATAGGIO su entrambi i lati e dovrà essere di colore rosso;
- b) dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio; per tale impiego non si applica l'articolo 10.1 della presente Ordinanza;
- c) il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso di patente nautica in corso di validità;
- d) oltre al conduttore, a bordo della moto d'acqua dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento;
- e) durante l'uscita in mare conduttore e persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco;
- f) la moto d'acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi;
- g) la moto d'acqua dovrà essere munita di mezzo marinaio telescopico, pagaia e un rescue-can/baywatch.

Fermo restando il natante obbligatorio da tenere presso la postazione di salvataggio, occorre la preventiva comunicazione scritta alla Capitaneria di Porto circa le ulteriori, eventuali, dotazioni da destinare al servizio di salvamento (ad esempio rescue sup) con cui il responsabile del servizio di salvamento si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di queste, qualora presenti. E' rimesso al prudente apprezzamento del responsabile del servizio di assistenza bagnanti la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto più idoneo ad ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze di fatto che caratterizzano e indirizzano la scelta stessa (condizioni meteo marine, distanza dal pericolante, presenza di bagnanti, caratteristiche dei luoghi, etc.). Le predette dotazioni devono riportare i segni distintivi ed essere utilizzate esclusivamente come mezzo di recupero, ed infine essere equipaggiate con le dotazioni minime per assicurare la sicurezza dei bagnanti e del soccorritore, sin dal momento dell'intervento.

ART. 3 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

3.1. La balneazione **È PERMANENTEMENTE VIETATA**:

- 3.1.1 nei porti, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio/partenza delle navi, lungo le rotte di accesso e all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Chioggia, nei canali marittimi in genere e all'interno del canale di accesso al porto di Chioggia;
- 3.1.2 nel raggio di metri 100 (cento) dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- 3.1.3 fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso o passerelle di attracco delle navi passeggeri, per un raggio di 200 (duecento) metri;
- 3.1.4 all'interno degli appositi corridoi di lancio delle unità da diporto;
- 3.1.5 nelle zone in cui sfociano fiumi, canali o collettori di qualunque genere;
- 3.1.6 nelle zone riservate alla maricoltura o molluschicoltura;
- 3.1.7 ad una distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o militari alla boa o all'ancora;
- 3.1.8 nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità sanitarie.

ART. 4 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

- 4.1. Fermi restando gli obblighi relativi al soccorso, all'assistenza ai bagnanti e alla sicurezza delle aree in concessione per strutture balneari, derivanti dalle disposizioni emanate dalla competente autorità comunale, durante l'orario di apertura al pubblico delle strutture, i concessionari/gestori devono:
 - 4.1.1 esporre in luoghi ben visibili agli utenti: copia della presente Ordinanza, cartelli indicanti i numeri telefonici della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera di Chioggia (con particolare riferimento ai numeri di emergenza – **numero blu 1530**), Emergenza Sanitaria, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, etc. Ogni tipo di segnalazione utile per i bagnanti dovrà essere riportata anche in lingua inglese e, se del caso, in una ulteriore lingua, da individuare in base ai flussi turistici;
 - 4.1.2 segnalare immediatamente all'Autorità Marittima la sospetta presenza, sulla spiaggia od in mare, di ordigni esplosivi o di corpi estranei; dovrà parimenti essere segnalata l'eventuale presenza di oggetti che possano comunque arrecare danno alle persone ed alla sicurezza della navigazione. La direzione degli stabilimenti balneari dovrà indicare con appositi cartelli o segnali la presenza di detti ostacoli;
 - 4.1.3 compilare ed inviare senza ritardo all'Autorità Marittima la scheda di pronto intervento, qualora vi sia stata un'attività di soccorso da parte dell'assistente bagnanti, al seguente contatto: e-mail so.cpchioggia@mit.gov.it, ovvero al n. fax. 041-5508204.

ART. 5 NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE

Nel Circondario Marittimo di Chioggia è fatto divieto, a tutte le unità da diporto, di navigare a velocità non di sicurezza.

A tal fine, **per velocità di sicurezza** deve intendersi quella velocità minima che consenta al conduttore di poter agire in maniera appropriata ed efficiente per

evitare collisioni e fermare l'unità entro una distanza adatta alle circostanze ed alle condizioni del momento, che non provochi spostamenti di acqua con formazione di onde pericolose per le unità all'ormeggio o in navigazione.

È, inoltre, vietato intralciare il libero e sicuro transito delle unità in entrata/uscita da porti, canali di accesso, foci dei fiumi che sboccano in mare e canali marittimi. Nel tratto di mare compreso tra la zona riservata ai bagnanti e fino ad una distanza di 1000 (mille) metri dalla costa, durante la stagione balneare – sancita con apposito provvedimento delle amministrazioni comunali rivierasche – è fatto obbligo a tutte le unità di procedere ad una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e, comunque, mantenendo lo scafo in dislocamento.

Durante la navigazione, le unità da diporto dovranno osservare le norme del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72) ratificata con la Legge 27 dicembre 1977 n. 1085.

ART. 6 DISCIPLINA DELLA PESCA

- 6.1. Durante la stagione balneare, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 è **vietato** l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca a meno di 550 (cinquecentocinquanta) metri dalla costa. Nei restanti orari, la sola pesca sportiva è consentita purché la zona non sia interdetta ovvero non frequentata da bagnanti che non siano, comunque, presenti entro un raggio di 150 metri.
- 6.2. La pesca subacquea è disciplinata dagli articoli 128, 128bis, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca marittima, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nelle acque antistanti le spiagge frequentate dai bagnanti la pesca subacquea è sempre vietata fino a 550 (cinquecentocinquanta) metri dalla riva. Chi esercita l'attività subacquea deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente, sopra richiamata.
Inoltre, è vietato l'esercizio della pesca subacquea nelle acque antistanti la diga sud del porto di Chioggia, nel tratto di mare compreso tra la prima bilancia da pesca e la stazione di rilevamento meteo.
- 6.3. È vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica.

ART. 7 NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SCI NAUTICO E DI PARACADUTISMO ASCENSIONALE

7.1 DISPOSIZIONI GENERALI

La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto Ministeriale 26.01.1960, come modificato dal D.M. 15.07.1974 dell'allora Ministero della Marina Mercantile, cui si rimanda.

La suddetta disciplina si applica, per quanto assimilabile, anche alla pratica del paracadutismo ascensionale.

7.2 CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO

L'esercizio dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale è consentito in ore diurne, con mare calmo e intensità massima del vento pari a forza tre della scala Beaufort (brezza tesa, 7/10 nodi).

- 7.2.1 Alle unità, di volta in volta impiegate per l'esercizio di tali attività, è fatto divieto di navigare:
- a) nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Chioggia;
 - b) ad una distanza inferiore ai 550 (cinquecentocinquanta) metri dalle spiagge e superiore a 1 (uno) miglio nautico dalla costa;
 - c) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
 - d) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio/partenza delle navi, lungo le rotte di accesso e all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Chioggia, nei canali marittimi in genere e all'interno del canale di accesso al porto di Chioggia;
 - e) ad una distanza inferiore ai 200 (duecento) metri dai segnalamenti marittimi, dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
 - f) in luoghi ove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
 - g) nelle zone di mare interdette alla navigazione in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.

7.2.2 La pratica dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale può essere svolta secondo le seguenti comuni condizioni:

- a) il conduttore dell'imbarcazione trainante deve avere almeno 18 anni compiuti e dovrà essere munito di regolare patente nautica, secondo le abilitazioni previste dalla normativa in vigore, ed indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo;
- b) a bordo dell'unità trainante dovrà essere presente un'altra persona maggiorenne in possesso di brevetto "assistente bagnanti", in corso di validità, rilasciato dalla S.N.S. di Genova, dalla F.I.N. – Sezione Salvamento o dalla F.I.S.A., sempre che tali abilitazioni non risultino già possedute dal conduttore del mezzo nautico;
- c) lo sciatore/persona trainata dovrà aver compiuto almeno 14 anni di età;
- d) durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo alla sciatore/paracadutista di indossare una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa o altro dispositivo riconosciuto idoneo in ottemperanza alle norme in vigore;
- e) l'unità trainante dovrà essere munita di sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso e dovrà essere, inoltre, munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore, dichiarati idonei da un Organismo Notificato;
- f) ciascuna unità potrà trainare una sola persona per volta e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività (pesca, etc.);
- g) l'unità trainante dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste dai regolamenti di sicurezza (D.M. n. 478 del 15 ottobre 1999; D.M. n. 232 del 21.01.1992; D.M. n. 95 del 04.04.2005; D.M. n. 146 del 29.07.2008) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso e di un salvagente anulare pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
- h) l'unità trainante dovrà essere dotata di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in considerazione, e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi;
- i) è vietato, a qualsiasi unità da diporto, seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità intente nelle attività in considerazione; è altresì vietato attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire lo sciatore/paracadutista, in caso di caduta di quest'ultimo;
- j) le persone che svolgono tale attività, sia a fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza della sicurezza dei mezzi utilizzati,

pertanto l'Autorità Marittima è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività;

- k) per la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio/atterraggio opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità contenute nel successivo articolo 17 della presente Ordinanza.

7.3 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER L'ATTIVITA' DI SCI NAUTICO

La pratica dello sci nautico è, inoltre, soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 550 (cinquecentocinquanta) metri dalle spiagge;
- b) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri;
- c) la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità deve essere superiore a quella del cavo di trainante.

7.4 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER L'ATTIVITA' DI PARACADUTISMO ASCENSIONALE

La pratica del paracadutismo ascensionale è, inoltre, soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) durante l'esercizio del paracadutismo è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità ed il passaggio su zone frequentate da persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere (volantini, etc.);
- b) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà mai essere inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
- c) le fasi di decollo e di appontaggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 550 (cinquecentocinquanta) metri dalla spiaggia;
- d) la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dal complesso cavo-sportivo/paracadute trainato, e comunque non inferiore a 50 (cinquanta) metri;
- e) è fatto divieto di effettuare l'attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri soggetti che praticino la medesima attività a distanza tale da creare potenziali rischi di collisione;
- f) quando due o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.

L'attività del paracadutismo ascensionale resta comunque subordinata all'osservanza di eventuali, ulteriori disposizioni concernenti, in particolare, la regolamentazione del traffico aereo.

ART. 8 NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RIMORCHIO DEI GALLEGGIANTI COMUNEMENTE DENOMINATI "SILURI/BANANA"

8.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Nel Circondario Marittimo di Chioggia il traino di galleggianti e di piccoli gommoni è vietato

- a) nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Chioggia;
- b) ad una distanza inferiore ai 550 (cinquecentocinquanta) metri dalle spiagge e superiore a 1 miglio nautico dalla costa;
- c) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
- d) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio/partenza delle navi, lungo le rotte di accesso e all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Chioggia, nei canali marittimi in genere e all'interno del canale di accesso al porto di Chioggia;
- e) ad una distanza inferiore ai 200 (duecento) metri dai segnalamenti marittimi, dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- f) in luoghi ove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
- g) nelle zone di mare interdette alla navigazione in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.

8.2 CONDIZIONI DI SICUREZZA DA OSSERVARSI NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

8.2.1 Fermo restando quant'altro previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia in premessa citate, l'esercizio del traino di galleggianti denominati "siluri/banane", nel Circondario Marittimo di Chioggia, è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- a) Il conduttore delle unità utilizzate per il traino dei galleggianti denominati "siluri/banane", dovrà avere almeno 18 anni compiuti e dovrà essere munito di patente nautica a seconda del tipo abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità;
- b) tutte le persone imbarcate sui galleggianti devono indossare idonee cinture di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
- c) può essere imbarcato un numero massimo di persone secondo le previsioni di cui all'art. 60 del decreto n. 146/2008 o, nel caso di natanti con marcatura CE, dalla pertinente documentazione;
- a) a bordo dell'unità trainante dovrà essere presente un'altra persona maggiorenne in possesso di brevetto di "assistente bagnanti", in corso di validità, rilasciato dalla S.N.S. di Genova, dalla F.I.N. – Sezione Salvamento o dalla F.I.S.A., sempre che tali abilitazioni non risultino già possedute dal conduttore del mezzo nautico;
- b) sui siluri/banane possono essere trasportate persone di età non inferiore ai 14 (quattordici) anni;
- c) le unità trainanti devono essere dotate di sistemi di aggancio a rimorchio, di dispositivi retrovisori, di invertitore di marcia e di tutti gli altri accessori necessari all'attività, riconosciuti idonei da un Organismo notificato; in particolare, quelle utilizzate per il rimorchio dei galleggianti devono essere dotate di propulsione ad idrogetto o di un sistema di protezione dell'elica parimenti ritenuto idoneo sempre dai suddetti Enti notificati;

- d) a bordo dell'unità trainante dovrà essere presente un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche di tipo portatile, sintonizzato sul canale 16 (156,800 Mhz);
- e) deve essere sistemato a bordo un salvagente anulare con almeno 30 (trenta) metri di cima galleggiante pronto all'uso;
- f) l'unità trainante deve avere a bordo una cassetta contenente i medicinali di cui alla tabella "D" del D.M. 25.5.1988, n. 279;
- g) durante le varie fasi dell'attività, la distanza tra il mezzo e il galleggiante trainato non deve essere mai inferiore a 20 (venti) metri;
- h) ogni unità potrà trainare non più di un galleggiante;
- i) le polizze assicurative dei mezzi impiegati devono contemplare espressamente la copertura dei danni a garanzia dei terzi trasportati/trainati per detto tipo di attività;
- j) per la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di atterraggio/lancio opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità contenute nell'articolo 17 della presente Ordinanza.

8.2.2 Alle unità in navigazione nelle vicinanze di quelle impiegate nelle attività di cui trattasi è vietato:

- a) avvicinarsi ad una distanza inferiore a quella di sicurezza, individuata nella lunghezza del complesso cavo/galleggiante o, comunque, inferiore a 50 (cinquanta) metri;
- b) seguire o attraversare la scia, nonché attraversare la rotta delle unità impiegate in detta attività in modo tale da costringere le stesse a brusche variazioni di rotta o velocità;
- c) seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza i siluri/banane trainati, così come attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, le persone trainate/trasportate.

ART. 9 DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DEL KITE-SURF

9.1 DISPOSIZIONI GENERALI

L'esercizio del kitesurf può essere effettuato solo in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli.

Durante la stagione balneare la pratica del kitesurf è consentita esclusivamente nello specchio acqueo compreso tra i 550 (cinquecentocinquanta) metri dalla battigia e un miglio dalla stessa. Per la partenza e l'arrivo in costa, durante la stagione balneare, devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio/atterraggio opportunamente predisposti dai concessionari, con le modalità contenute nel successivo punto 9.2.

È fatto assoluto divieto di navigare, nell'esercizio della suddetta pratica:

- a) all'interno dei porti e dei canali marittimi del Circondario Marittimo di Chioggia, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e arrivo/partenza delle navi, ed a distanze inferiori ai 500 (cinquecento) metri dalle navi mercantili o militari alla fonda, e lungo le rotte di accesso alle medesime;
- b) ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dall'imboccatura dei porti e dei canali marittimi del Circondario Marittimo di Chioggia;
- c) in zone frequentate dai bagnanti (zone di mare riservate alla balneazione);
- d) a meno di 200 (duecento)metri dai galleggianti che segnalano la presenza di subacquei;

- e) nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.

9.2 MODALITA' DI UTILIZZO DEL KITE-SURF

La pratica del kitesurf è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:


- l'uso del kitesurf è consentito a coloro i quali abbiano compiuto almeno 16 anni di età;
- durante l'utilizzo del kitesurf è obbligatorio indossare, permanentemente, una idonea dotazione individuale di salvataggio (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante) del tipo conforme alla normativa in vigore;
- è fatto obbligo di dotare il kitesurf di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona;
- è fatto obbligo di collegare le cime (cd. linee) solo quando si è prossimi al decollo ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra;
- è, comunque, vietato lasciare il kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma;
- è necessario, infine, munirsi di attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza.

Negli specchi acquei riservati alla balneazione, durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio, il cui posizionamento deve essere preventivamente comunicato alla Capitaneria di Porto di Chioggia e al Comune territorialmente competente.

I corridoi di lancio, salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate, devono avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza minima 30 metri fronte spiaggia ad allargarsi fino a raggiungere una ampiezza di 80 metri ad una distanza dalla costa di 100 metri, come meglio evidenziato nel sottostante schema:

SCHEMA CORRIDOIO LANCIO/ATTERRAGGIO DEI KITE SURF



- delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa, fino ad una distanza di 500 (cinquecento) metri dalla battigia, con due linee di boe di colore arancione, posizionate ad una distanza massima di 20 (venti) metri l'una dall'altra; i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- al fine di agevolare l'individuazione del corridoio per il rientro in spiaggia, l'ultimo gavitello esterno (destra e sinistra) posto al limite della linea dei 500 metri dovrà essere di colore arancione, dovrà avere un diametro di 80 cm. e riportare l'indicazione del nome del responsabile del posizionamento;
- su tali gavitelli si dovrà riportare la dicitura **“CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO E DIVIETO DI BALNEAZIONE”** ;

La suddetta dicitura deve essere, inoltre, riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.

Chi provvede al posizionamento, a seguito della comunicazione sopra citata, è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio. È, altresì, responsabile del posizionamento di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura **“ATTENZIONE – AREA RISERVATA ALL'ATTIVITÀ DI KITESURF”**.

All'interno del corridoio è vietata la balneazione, nonché la navigazione di qualunque tipo di unità a remi, a motore, a vela con motore ausiliario, sci nautico, moto d'acqua, traino galleggianti e paracadutismo ascensionale.

Circolazione dei kitesurf nei corridoi:

- quando i fondali lo consentono, la partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del “Body Drag”, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 metri dalla battigia; in caso contrario, il corridoio di lancio dovrà essere attraversato a piedi;
- nei 100 metri sopraccitati è consentito il transito di un kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro;
- l'impiego del corridoio è limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia ed il relativo uso è libero e gratuito.

ART. 10 NAVIGAZIONE DEGLI ACQUASCOOTER, MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI

10.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Gli acquascooter, moto d'acqua e mezzi simili, durante la stagione balneare non possono navigare nei 500 (cinquecento) metri dalle spiagge (fascia di mare riservata alla balneazione) e negli ulteriori 50 (cinquanta) metri da tale limite (fascia di sicurezza). Non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa, salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate. Inoltre, nella fascia di mare compresa tra i 550 (cinquecentocinquanta) metri ed i 1.000 (mille) metri dalla costa, gli acquascooter devono mantenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e navigare in dislocaimento.

È fatto inoltre divieto assoluto di navigare:

- a) in ore notturne e con condizioni meteomarine non favorevoli;
- b) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio/partenza delle navi, ed a distanze inferiori ai 500 (cinquecento) metri dalle navi mercantili o militari alla fonda, lungo le rotte di accesso e all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Chioggia, nei canali marittimi in genere e nel canale di accesso al porto di Chioggia, negli specchi acquei antistanti le banchine portuali e le opere foranee del porto di Chioggia; ad una distanza inferiore a 200

- (duecento) metri dai segnalamenti marittimi, dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- c) nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato;
 - d) ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - e) in luoghi ove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque negli specchi acquei riservati alla balneazione.

Durante la stagione balneare, la partenza e l'atterraggio degli acquascooter/moto d'acqua e mezzi simili, deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi di lancio disciplinati dalla presente Ordinanza.

La navigazione all'interno dei suddetti corridoi deve avvenire, per quanto possibile, al centro della corsia e ad una velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 nodi.

Sono vietati la sosta e l'ormeggio all'interno dei corridoi di lancio.

10.2 PRESCRIZIONI

Ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18.07.2005 n. 171, la condotta degli acquascooter/moto d'acqua e mezzi simili è consentita solo a coloro che abbiano conseguito la patente nautica per la condotta di unità da diporto e abbiano compiuto 18 anni di età.

Il numero di persone trasportate, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica.

I conduttori e le persone a bordo degli acquascooter/moto d'acqua e mezzi simili devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale (cintura/giubbotto di salvataggio), indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta, ed il casco protettivo (del genere utilizzato per lo sci nautico o, comunque, omologato per sport acquatici). Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.

Gli acquascooter/moto d'acqua e mezzi simili devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore (bracciale di arresto d'emergenza del motore fissato al polso).

Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling* (blocca-sterzo con ritorno automatico).

Durante la navigazione il pilota e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida.

ART. 11 ATTIVITÀ SPORTIVA DENOMINATA “FLYBOARD” (E SIMILARI)

11.1 LIMITAZIONI E DIVIETI

L'esercizio dell'attività denominata “Flyboard” è subordinato a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

L'esercizio di tale attività è consentita solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate favorevoli, con mare calmo e intensità massima del vento pari a forza tre della scala Beaufort (brezza tesa, 7/10 nodi).

Alle unità, di volta in volta impiegate per l'esercizio di tali attività, è fatto divieto di navigare:

- a) in ore notturne e con condizioni meteomarine non favorevoli;
- b) nelle zone di mare riservate alla balneazione e nella successiva fascia di mare compresa tra i 500 (cinquecento) ed i 550 (cinquecentocinquanta) metri dalla costa;
- c) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio/partenza delle navi, ed a distanze inferiori ai 500 (cinquecento) metri dalle navi mercantili o militari alla fonda, lungo le rotte di accesso e all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Chioggia, nei canali marittimi in genere e nel canale di accesso al porto di Chioggia, negli specchi acquei antistanti le banchine portuali e le opere foranee del porto di Chioggia;
- d) ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dai segnalamenti marittimi, dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- e) nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato;
- f) ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura.

11.2 CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

L'esercizio dell'attività denominata "Flyboard", è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'età minima per la conduzione della tavola di "Flyboard" è di 18 anni compiuti;
- la predetta attività deve essere svolta sempre in coppia (una persona alla condotta dello moto d'acqua e l'altra collegata alla stessa);
- ai sensi dell'art. 39, lett. a), del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, la condotta degli acquascooter/moto d'acqua impiegati in tale attività è consentita a coloro che siano in possesso di regolare patente nautica per la condotta di unità da diporto;
- gli acquascooter/moto d'acqua impiegati nell'attività di Flyboard, durante la stagione balneare, possono navigare solo in ore diurne con condizioni meteomarine favorevoli, oltre i 550 (cinquecentocinquanta) metri dalla costa e dalle spiagge e non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa;
- la partenza e l'atterraggio nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio;
- la navigazione all'interno dei suddetti corridoi deve avvenire, per quanto possibile, al centro della corsia e ad una velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
- analogo comportamento deve essere mantenuto in uscita/ingresso dai porti;
- sono vietati la sosta e l'ormeggio all'interno dei corridoi di lancio;
- la velocità massima consentita per l'esercizio della predetta attività è di 15 nodi;
- l'esercizio della predetta attività è consentita esclusivamente al di fuori della zona di mare destinata alla balneazione;
- i conduttori degli acquascooter/moto d'acqua impiegati nell'attività di Flyboard, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.M. 146/2008, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge,

- nonché un casco omologato per sport acquatici. Dette disposizioni si applicano anche alle persone trasportate;
- gli acquascooter/moto d'acqua impiegati nell'attività di Flyboard devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota, che ne ha l'obbligo di utilizzo;
 - unità con caratteristiche particolari devono essere sottoposte a specifici accertamenti da effettuarsi con il concorso dell'ente tecnico dei richiedenti ed in esito ad istanza dagli stessi avanzata, in doppio esemplare, in carta legale, all'Autorità Marittima;
 - ciascun acquascooter/moto d'acqua potrà assistere soltanto una persona per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività;
 - gli acquascooter/moto d'acqua utilizzati per svolgere l'attività di Flyboard devono essere dotati di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate;
 - iscrizione in albi tenuti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, dalla quale si evinca l'attività che s'intende svolgere, ovvero essere munite di certificati attestanti la legittimità dell'esercizio delle attività che intendono espletare, rilasciati dalla competente autorità amministrativa.

La predetta attività è consentita esclusivamente nel caso in cui coloro che hanno intenzione di esercitarla hanno l'utilizzo esclusivo di uno specchio acqueo di almeno 400 mq.

Le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

ART. 12 NAVIGAZIONE DI NATANTI DENOMINATI JOLE, PATTINI, SANDOLINI, PEDALÒ, CANOE, MOSCONI, TAVOLE A VELA, SURF E SUP DESTINATI AL DIPORTO DEI BAGNANTI (COSIDDETTI PICCOLI NATANTI)

I natanti a remi o a pedali denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e natanti simili possono navigare entro 300 (trecento) metri dalla costa in ore diurne, senza avere a bordo alcuna dotazione di sicurezza. Tali unità non potranno comunque superare i 500 (cinquecento) metri dalla costa anche se munite delle dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.

L'uso di natanti a remi o a pedali è vietato all'interno dei porti, lungo i canali marittimi in genere, in luoghi ove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere e nelle zone vietate alla balneazione.

I natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati e le tavole a vela durante la stagione balneare possono navigare solo in ore diurne oltre i 500 (cinquecento) metri dalle spiagge e non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa. I natanti di cui sopra non possono essere condotti da persone di età inferiore ai 14 anni.

Ferme restando le disposizioni contenute nella presente ordinanza, l'uso di tavole a vela (wind surf) e dei surf è vietato:

- a) dal tramonto all'alba;
- b) durante la stagione balneare, nelle acque riservate alla balneazione o,

comunque, frequentata da bagnanti; l'attraversamento di tali acque è consentito tramite gli appositi "corridoi di lancio" di cui alla presente Ordinanza, ovvero in mancanza seguendo una rotta perpendicolare alla costa senza usufruire della vela;

- c) all'interno dei porti e lungo la rotta di accesso ai medesimi.

I conduttori di tavole a vela (windsurf), conformemente a quanto previsto dall'articolo 54 – 3° comma - del Decreto n. 146/2008, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale (cintura di salvataggio o aiuto al galleggiamento), indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge. Le tavole a vela possono essere utilizzata da una sola persona e non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa.

I SUP (Stand Up Paddle) non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa e possono navigare entro i 500 (cinquecento) metri dalla battigia, a condizione che vengano usati gli accorgimenti atti ad evitare disturbo ed incidenti ai bagnanti (utilizzo come surf da onda), nonché collisioni con altri scafi.

I natanti autorizzati a navigare fino ad un miglio dalla costa, quando superano i 500 (cinquecento) metri dalla stessa, devono essere muniti dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza elencati nel Decreto n. 146/2008.

Per il numero delle persone trasportabili da tutti i natanti si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 60 del Decreto n. 146/2008 o, nel caso di natanti con marcatura CE, dalla pertinente documentazione.

ART. 13 CONDOTTA DEI NATANTI DA DIPORTO

Per condurre natanti da diporto è necessaria la seguente età minima:

- a) anni 14 per le tavole a vela, i natanti a vela con superficie velica inferiore a 4 metri quadrati, pattini, sandolini, pedalò e similari;
- b) anni 16 per i natanti a motore di potenza inferiore a 30 Kw o a 40,8 CV e a vela con motore ausiliario;
- c) anni 18 per i natanti che richiedono l'obbligo della patente nautica (tra cui anche acquascooter e mezzi similari).

ART. 14 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA CONDOTTA DEI NATANTI DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI

La patente nautica è sempre obbligatoria per i cittadini stranieri, quando, in relazione alla tipologia del natante, si rientri nell'ambito del disposto di cui all'art. 39 del D.L.vo 18 luglio 2005, n. 171, che ne prevede l'obbligatorietà, e dalle altre norme inerenti la materia.

ART. 15 ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE LUDICO/DIPORTISTICHE

L'esercizio delle attività subacquee ludico/diportistiche nelle acque del Circondario Marittimo di Chioggia è disciplinato dall'ordinanza n. 33/2009 di questa Capitaneria di Porto in data 30.04.2009.

ART. 16 NOLEGGIO E LOCAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO

L'attività di locazione e/o noleggio dei natanti da diporto è disciplinata dall'ordinanza n. 25/2009 di questa Capitaneria di Porto in data 08.04.2009.

ART. 17 CORRIDOI DI LANCIO/ATTERRAGGIO

- 17.1 Le unità a vela o a motore, che intendono attraversare le zone di mare riservate alla balneazione, devono utilizzare gli appositi corridoi di lancio/atterraggio. Il concessionario frontista, deve preventivamente comunicare all'Autorità Marittima ed all'Amministrazione comunale il posizionamento del corridoio, che sarà per quanto possibile in corrispondenza dei limiti laterali della concessione, in modo da non interferire con l'attività di balneazione.

Gli stessi corridoi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) larghezza metri 20 (venti). Tale misura, che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a metri 10 (dieci), potrà essere ridotta qualora il fronte mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 (venti);
 - b) lunghezza non inferiore a metri 500 (cinquecento);
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione, collegati con sagola tarozzata, distanziati di 50 (cinquanta) metri, o altro sistema, a condizione che lo stesso sia compatibile con la sicurezza della navigazione nelle fasi di lancio ed atterraggio;
 - d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e) cartelli posti, a cura del titolare della concessione, all'inizio del corridoio stesso riportanti l'indicazione **"CANALE RISERVATO ALLA NAVIGAZIONE – DIVIETO DI BALNEAZIONE"**.
 - f) all'inizio del corridoio, lato mare, deve essere posizionato un cartello ben visibile, redatto in più lingue, indicante **"CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE"**.
- 17.2 Norme di comportamento:
- a) le unità a vela, comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e, comunque, a velocità non superiore a 3 (tre) nodi;
 - b) le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 (tre) nodi, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti.

ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari in luogo visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione estiva.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza, la quale sostituisce ed abroga l'Ordinanza n. 26/15 in data 30.04.2015 della Capitaneria di Porto di Chioggia.

I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto costituisca reato ovvero più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, ai sensi della normativa vigente, ed in particolare:

- artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- art. 53 del decreto legislativo n. 171/2005;
- decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
- art. 650 del codice penale.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo dell'ufficio e agli albi dei Comuni rivieraschi, ed è disponibile nel sito internet della Capitaneria di Porto di Chioggia all'indirizzo: <http://www.guardiacostiera.it/chioggia/ordinanze.cfm>.

Chioggia, lì 16/05/2019

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe CHIARELLI

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ex art. 3, comma 2, D.Lgs. del 12.02.93, n° 39

SCHEDA DI RILEVAZIONE INCIDENTI

Alla **Capitaneria di Porto di Chioggia**
 Fax 041-5508204
 email: so.cpchioggia@mit.gov.it

STRUTTURA BALNEARE	
LOCALITA'	
COMUNE	
DATA	
ORA	
LUOGHO INTERVENTO	<input type="checkbox"/> SPIAGGIA <input type="checkbox"/> MARE – distanza battigia metri
STATO DEL TEMPO	<input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> CATTIVO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO
STATO DEL MARE	<input type="checkbox"/> CALMO <input type="checkbox"/> POCO MOSSO <input type="checkbox"/> MOSSO <input type="checkbox"/> AGITATO
RESIDENZA ASSISTITO Comune Stato se straniero.....	COGNOME NOME
SESSO M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	ETA'
CAUSA INCIDENTE <input type="checkbox"/> TRAUMA (indicare la parte del corpo) <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE <input type="checkbox"/> MAL DI TESTA	<input type="checkbox"/> DOLORE ALL'ADDOME <input type="checkbox"/> MEDUSA <input type="checkbox"/> PUNTURA DI PESCE <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO <input type="checkbox"/> EMORRAGIA <input type="checkbox"/> CONVULSIONI <input type="checkbox"/> ALTRO
ORGANIZZAZIONE DISOCCORSO ALLERTATA	<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
ANNOTAZIONI	
Nome e firma assistente bagnante compilatore	

